

PILLOLE DI DIRITTO DELL'ENERGIA - 1/2025

Un breve spunto di riflessione su novità normative o giurisprudenziali, con cadenza bisettimanale, curato dallo Studio Legale Mainardis

Contributo di solidarietà, la parola alla Corte costituzionale – e, in futuro, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea?

3.2.2025. Si è discussa martedì 28 gennaio, innanzi alla Corte Costituzionale, la **questione di legittimità costituzionale del “contributo di solidarietà”**, imposto nei confronti di alcune categorie di produttori di energia dall'art. 1, comma 115 e ss. della L. 197/2022. Si tratta di uno dei tre prelievi introdotti, a livello nazionale, a carico dei produttori.

1. Il primo prelievo, il cd. taglio degli extraprofiti, è stato introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 4/2022. La causa "pilota" relativa a tale prelievo, patrocinata dagli avv.ti Cesare Mainardis, Mario Nussi e Aldo Travi, è stata discussa il 6 novembre scorso innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; la decisione è attesa nel 2025.

2. Il secondo prelievo, introdotto dall'art. 37 del D.L. n. 21/2022, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 111/2024 della Corte Costituzionale: limitatamente però alla parte in cui include, nella base imponibile di tale prelievo, le accise.

3. Il terzo prelievo (il “contributo di solidarietà”) è quello dunque su cui si pronuncerà ora la Corte costituzionale, chiamata a valutarne la compatibilità con la disciplina costituzionale in materia di tributi, e con i principi europei sanciti dal Regolamento UE 06/10/2022, n. 1854 (intervenuto per fronteggiare l'emergenza legata all'aumento dei prezzi dell'energia), valevoli anche per il Legislatore italiano.

Quali gli scenari possibili? La Corte costituzionale: **a)** potrebbe rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (come accaduto con l'ordinanza n. 161/2024 in materia di rinnovi delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica) qualora nutrisse dubbi interpretativi sulla compatibilità delle norme italiane rispetto al diritto dell'Unione Europea; **b)** potrebbe accertare la fondatezza (in tutto o in parte) delle questioni di legittimità costituzionale, dichiarando di conseguenza l'illegittimità (in tutto o in parte) del “contributo straordinario”; **c)** potrebbe rigettare le questioni proposte (o dichiararle inammissibili per ragioni processuali), e la disciplina legislativa rimarrebbe dunque valida ed effettiva.

In quest'ultimo caso, (così come nell'ipotesi di una decisione solo parzialmente favorevole) la partita non sarebbe però ancora chiusa a sfavore dei produttori di energia. Nei giudizi pendenti, o ancora da avviare innanzi ai giudici amministrativi o tributari si porrebbe infatti, con ancora maggior rilevanza, la questione della compatibilità del diritto nazionale con quello dell'Unione Europea in materia di energia: e ciò con riferimento a (davvero numerosi) profili contenuti nel Regolamento 1854, ed ai principi generali che governano il diritto dell'UE in materia di energia. Questioni che ciascun giudice - amministrativo e tributario – deve valutare, e nel dubbio porre al giudizio non della Corte costituzionale, ma della Corte Europea di Giustizia (come ha fatto il TAR Milano per la normativa sugli extra-profiti – vedi sopra, punto 1).